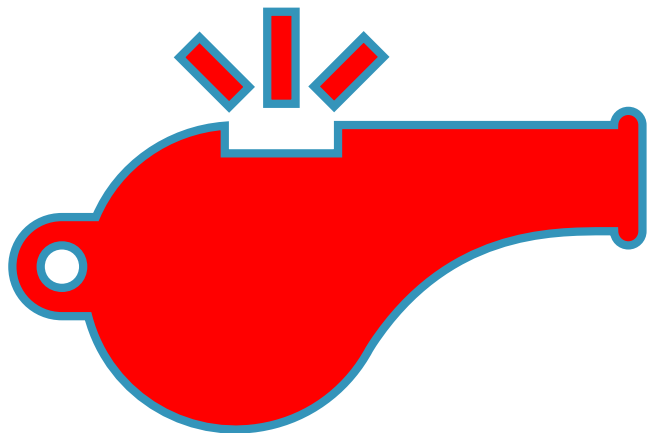




FAQ SEGNALAZIONI

SEGNALAZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO E WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL
D.LGS. 24/23 (LE TUTELE DEI SEGNALANTI NEL
CASO DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO)

Quali sono i canali di segnalazione in Superlind@ S.r.l.?



1. **Segnalazioni al SPT (Social Performance Team) relative al Sistema di Responsabilità Sociale SA8000 e PdR 125:** riguardanti condizioni di lavoro, diritti dei lavoratori, discriminazioni, molestie, violazioni etiche o qualsiasi criticità connessa agli standard di responsabilità sociale.
2. **Segnalazioni alla FCPC (Funzione per la prevenzione della corruzione)** riguardanti atti di corruzione tentati, presunti o effettivi e violazioni della Politica e del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (UNI ISO 37001).
3. **Segnalazioni ai sensi del D.lgs.24/23 (whistleblowing):** riguardanti gli illeciti richiamati dal Decreto (vedi a seguire).

Il D.lgs.24/23



Il D.lgs.24/23 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” definisce le tutele di chi effettua una segnalazione relativa agli illeciti elencati nel decreto stesso.

Si aggiunge alle policy aziendali già adottate da Superlind@ S.r.l. ed espresse nel Codice etico e nelle Politiche aziendali, che prevedono un sistema di segnalazione sia per le questioni attinenti al personale e quindi ai requisiti del Sistema di Responsabilità Sociale che a quelle relative alle possibili violazioni del Sistema di Prevenzione della Corruzione.

Cosa sono le segnalazioni al SPT?



Segnalazioni o reclami (anche suggerimenti) riguardanti il **luogo** di lavoro, i diritti dei lavoratori, discriminazioni, molestie, in generale le violazioni del Codice Etico e delle Politiche aziendali pubblicate sul sito (Politica integrata e Politica contro le discriminazioni, la violenza e le molestie al lavoro).

Il segnalante può contattare l'Ufficio del Personale sia telefonicamente (ai recapiti riportati sul sito aziendale) sia tramite e-mail all'indirizzo: ufficiopersonale@superlind.com. Il personale dell'Ufficio è adeguatamente formato per ricevere e gestire le segnalazioni, garantendo riservatezza e correttezza nella presa in carico. Su richiesta, il segnalante può essere messo direttamente in contatto con il SPT (Social Performance Team). Le segnalazioni considerate critiche vengono in ogni caso trasmesse immediatamente al SPT per le valutazioni di competenza. È inoltre possibile presentare un reclamo formale, anche in forma anonima, tramite posta all'indirizzo della sede aziendale: Via del Gazometro 35, 00154 Roma, indicando sulla busta «Segnalazione – SPT» (vedi Procedura reclami e segnalazioni).

Nel caso in cui le segnalazioni non vengano prese in considerazione dall'azienda la persona, ai sensi della certificazione SA8000, può inoltrare segnalazioni anche a: SAAS Social Accountability Accreditation Services mail: saas@saasaccreditation.org. e IQNet Ltd E-mail: iqnetltd@iqnet.ch
Website: www.iqnet-ltd.com

Cosa sono le segnalazioni alla FCPC?



Le segnalazioni relative a tutti i comportamenti che consistono nell'offrire, promettere, dare, sollecitare o accettare, direttamente o indirettamente, denaro o qualsiasi altra utilità, nei rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti privati, per ottenere o concedere vantaggi indebiti in relazione all'attività svolta.

Superlind@ S.r.l. si impegna ad impedire qualunque forma di ritorsione nei confronti dei dipendenti che in buona fede o in base a convinzioni ragionevoli fondate su elementi di fatto precisi e concordanti presentino segnalazioni, partecipino alle indagini, rifiutino di partecipare ad attività che sospettino essere illecite o illegali o esercitino i propri diritti sul luogo di lavoro avendo ragionevoli motivi di credere che si sia verificata o si stia verificando una violazione occasionale o continuata della Politica o del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

Le segnalazioni possono essere inviate, anche in forma anonima, alla Funzione per la prevenzione della corruzione (FCPC) al seguente indirizzo: Via del Gazometro 35, 00154 Roma, indicando **“Segnalazione - FCPC”**, come previsto nel Manuale anticorruzione, nel Codice etico e nella Politica aziendale.

Cosa sono le segnalazioni ai sensi del D.lgs.24/23?



Le segnalazioni di **illeciti commessi in violazione della normativa europea e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione** (elencati nell'all. 1 del D.lgs.24/23)

Quali sono quindi gli illeciti che posso segnalare ai sensi del D.lgs.24/23?



1. Illeciti relativi a contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Esempio: frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.
3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, par. 2, del TFUE). Includono le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'UE nei settori indicati ai punti precedenti. Esempio: le pratiche abusive come definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE. Vi rientrano, ad esempio, le pratiche di abuso di posizione dominante (adozione di prezzi cd. predatori) che contravvengono alla tutela della libera concorrenza.

Cosa non rappresenta un illecito ai sensi del D.lgs.24/23?



- Le **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. **NB: queste questioni, poiché attengono esclusivamente al rapporto di lavoro personale, possono essere segnalate, in conformità al Sistema di responsabilità sociale SA 8000/ PDR125 aziendale, al Social Performance Team con le modalità indicate nella Politica aziendale e nella procedura di segnalazione.**
- Le segnalazioni in materia di anticorruzione che non rientrano negli illeciti elencati dal Decreto, per le quali è previsto il canale di segnalazione alla FCPC. Se una segnalazione di corruzione riguarda contratti pubblici o interessi finanziari dell'Unione europea (ad esempio commesse finanziate con fondi UE o PNRR), si applicano in ogni caso le tutele del D.lgs. 24/23, qualunque sia il canale utilizzato.

Cosa devo fare se vengo a conoscenza di un «illecito» elencato nel D.lgs.24/23?



Posso segnalarlo secondo la procedura aziendale di segnalazione «Procedura per la presentazione di una segnalazione di illecito ai sensi del D.lgs.24/23» visionabile al link dedicato nella sezione «Whistleblowing – Segnalazioni illeciti D.lgs. 24/23» che si trova nella pagina «Policy e certificazioni».

La segnalazione deve essere basata su un **fondato motivo**: il segnalante, per godere delle tutele della legge dalle ritorsioni, deve ritenere che le informazioni sulle violazioni siano **ragionevolmente veritiere**.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

Come deve essere la segnalazione ai sensi del D.lgs.24/23?



Devono risultare chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La segnalazione si inoltra per posta raccomandata, con il sistema delle tre buste, oppure chiedendo un incontro diretto con il Comitato whistleblowing. Per le modalità di dettaglio vedi la Procedura per le segnalazioni D.lgs. 24/23 visionabile sul sito aziendale.

Chi può effettuare una segnalazione ai sensi del D.lgs.24/23?



I soggetti titolari del diritto di eseguire la segnalazione, nonché destinatari di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, sono i lavoratori subordinati ed i lavoratori autonomi che prestano la loro attività in favore della società, i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi, i tirocinanti, i volontari, retribuiti o non retribuiti, gli azionisti ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della società, il candidato, quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite in fase di selezione o precontrattuale, durante il periodo di prova e dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Sono tutelati dalle ritorsioni anche i facilitatori, i colleghi del medesimo contesto lavorativo che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente, le persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, gli enti di proprietà del segnalante o per i quali lavora.

Se effettuo una segnalazione vengo tutelato?



Premesso che **Superlind@ S.r.l.**, attraverso il proprio Codice Etico, la Politica Integrata e la Politica contro le discriminazioni, la violenza e le molestie sul lavoro, **si impegna a garantire, per tutti e tre gli ambiti di segnalazione, la riservatezza e la tutela del segnalante in buona fede da qualsiasi atto di ritorsione**; si precisa inoltre che, per le segnalazioni riguardanti gli illeciti previsti dal D.lgs. 24/2023, il decreto stesso stabilisce le seguenti tutele:

Tutela della riservatezza: dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di legge;

- **Divieto di atti di ritorsione nei confronti del segnalante e delle persone a questi collegate** (a titolo esemplificativo: licenziamento, declassamento, discriminazione, minacce o nel caso di imprese, conclusione anticipata o annullamento del contratto);
- **Misure di sostegno fornite da enti del Terzo settore iscritti nell'elenco tenuto dall'ANAC (art. 18)**
- Possibilità di denunciare all'Anac le ritorsioni subite (**per le segnalazioni di illeciti elencati nel D.lgs. 24/23**). Inoltre, nei procedimenti relativi a ritorsioni si presume che il comportamento lesivo sia conseguenza della segnalazione, e spetta a chi lo ha posto in essere dimostrare il contrario (art. 17, comma 2).